



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Area Valutazione Tecnica e Controlli
Ufficio FEASR non SIGC

ISTRUZIONI OPERATIVE

N° FEASRnonSIGC/03 rev.1

del 29/10/2024

La presente annulla e sostituisce la precedente

PROCEDURE DI CONTROLLO
ai sensi dell'art. 59 del Regolamento UE 2021/2116

MODIFICHE sulle ISTRUZIONI OPERATIVE
per verificare se
società e ditte individuali sono controllate o controllanti
del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR)
della Regione Piemonte



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3	DEFINIZIONE E RATIO.....	3
4	CONTROLLI GENERALI	4
5	CONTROLLI SUL REGISTRO IMPRESE.....	4

1. INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni, facendo riferimento alle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 2116/2021, nel Piano Strategico della Pac 2023-2027 (PSP 2023-27) e nel Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte (CSR 2023-27), descrivono la procedura per verificare se le ditte individuali e le società, di persone e di capitali, destinatari di tutti gli interventi FEAGA e FEASR, siano controllate o controllanti.

Per gli aspetti non esaminati valgono le disposizioni contenute nel CSR della Regione Piemonte 2023-2027, nel Manuale delle Procedure controlli e sanzioni dell' A.R.P.E.A., e nei bandi attivati.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13.12.2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis";

3. DEFINIZIONI E RATIO

Come da disposizioni del Regolamento europeo 2021/2116, i controlli propedeutici alla verifica del controllo di un'azienda su un'altra, sono necessari per assicurare il rispetto della legislazione unionale, per accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, per prevenire frodi, per garantire che i beneficiari del FEAGA e del FEASR forniscano informazioni sulla loro identificazione e per adempiere a quanto previsto nel Regolamento c.d. "de minimis" (Regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023). Tale normativa, a fronte del rispetto di alcuni criteri e condizioni, concede aiuti all'impresa, la quale può beneficiare di un plafond di euro 300.000,00 nell'arco temporale di un triennio, a partire dal 1° gennaio 2024.

Presupposto soggettivo affinché si possa usufruire dei suddetti aiuti è che si tratti di **impresa unica**, ovvero l'insieme di più imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti:

IMPRESA CONTROLLATA: è quella società la cui maggioranza di capitale (almeno il 50%) è detenuta dalla capo gruppo (impresa controllante o impresa "madre"), che ne definisce i dettagli e gli obiettivi da raggiungere.

IMPRESA COLLEGATA o PARTECIPATA: è quella società le cui quote o azioni sono possedute in quantità significative da un'altra società, ma **non** tali da esercitare un'influenza dominante sulla impresa collegata.

Quindi le imprese controllate, di fatto o di diritto, dalla stessa entità devono essere considerate come un'unica impresa beneficiaria.

Di conseguenza, ai fini dell'applicazione del massimale previsto dal De Minimis, si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni, non solo dell'impresa singola, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate alla tua da un rapporto di controllo, nell'ambito dello stesso Stato membro.

4. CONTROLLI GENERALI

La metodologia adottata prevede un primo controllo - al momento della proposizione della domanda di adesione all'intervento di sostegno scelto - all'interno del quadro "dichiarazioni", nel quale il beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000, sceglie tra le due opzioni:

- ☐ *ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Reg. 2021/2116 dichiara di essere società un'impresa sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento da parte di _____ (indicare la partita IVA della società che esercita il controllo, iscritta in camera di commercio ai sensi art. 2497-bis c.c.)
oppure*
- ☐ *ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Reg. 2021/2116 dichiara di NON essere un'impresa sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento.*

Flaggando una delle due alternative, il beneficiario dichiara di essere o meno sottoposto all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Se dichiara di essere controllato da un'altra azienda dovrà indicarne la partita iva.

5. VERIFICA DEL CONTROLLO CON LA VISURA CAMERALE ORDINARIA

Ai fini dei controlli richiesti dall'art. 59 comma 4 del Reg. 2021/2116, rileva esclusivamente se la società richiedente il sostegno è sottoposta all'altrui attività di direzione e coordinamento; mentre è ininfluyente che questa sia collegata e/o abbia partecipazioni in un'altra azienda.

Pertanto, il mero collegamento tra due aziende non ne certifica il controllo, come demandato dalla normativa unionale.

Quindi, alla luce di quanto richiesto, allorché una pratica venga estratta a campione (controllo in loco o dichiarazioni) è necessario eseguire una visura camerale ordinaria, dal quale si evince se questa è sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento.

Materialmente, all'interno della visura camerale ordinaria, nel paragrafo riguardante le informazioni sullo statuto/atto costitutivo, si troverà la data a partire dalla quale la società è sottoposta al controllo e la seguente frase: "in data è stato dichiarato che la società è posta all'altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – inizio controllo."

Il tutto è confermato, nel paragrafo successivo, dal grafico che sintetizza la suddivisione delle quote con i nomi dei proprietari.

In tutti i casi nei quali un'azienda risulta controllata da un'altra società occorre che la visura, dalla quale risulta il controllo, venga allegata alla pratica estratta a campione, nel quadro Allegati dell'Istruttoria informatica

6. ESITO DEL CONTROLLO

Sulla base della dichiarazione selezionata dal beneficiario e di quanto emerso con il controllo mediante visura camerale, potranno verificarsi alcuni casi di seguito descritti

Nel caso in cui il beneficiario, nelle auto dichiarazioni, ha selezionato la **prima opzione**, ma ha indicato una partita IVA errata, l'istruttore verifica l'esattezza dati nella visura camerale ordinaria dell'azienda e chiederà un'integrazione di documentazione al beneficiario, da allegare all'istruttoria informatica. In questo caso si tratta di un mero errore materiale e non comporta le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

Mentre, se il beneficiario, nelle auto dichiarazioni, ha selezionato la **seconda opzione** e, attraverso la visura camerale ordinaria dell'azienda, dovesse emergere che l'azienda è, al contrario di quanto affermato, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento altrui, si entra nell'ipotesi delle dichiarazioni non veritiere e/o mendaci, di cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000. Tali conseguenze non si applicano se il beneficiario dimostri che la scelta opzionale sia frutto di un evidente e palese errore di compilazione.